

-----S T A T U T O-----

- art. 1) - **DENOMINAZIONE E SEDE**-----
è costituita l'Associazione - Federazione denominata "Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia", con sede in Milano Piazza IV Novembre 5 -----
- art. 2) - **DURATA**-----
L'Associazione - Federazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, prorogabile con delibera dell'Assemblea.-----
- art. 3) - **SCOPI**-----
L'Associazione - Federazione non avente scopo di lucro ha per scopo, nell'interesse esclusivo degli associati e fermo restando l'autonomia decisionale ed operativa degli stessi:-----
- partecipare insieme o in rappresentanza degli associati a mostre, convegni e manifestazioni in campo vitivinicolo, enogastronomico, turistico o complementare sia in Italia che all'estero, ovvero organizzarle direttamente;-----
 - studiare, realizzare e diffondere materiale illustrativo e divulgativo di qualsiasi natura relativo alla Associazione - Federazione "Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia" volto alla maggior conoscenza dei vari territori compresi nelle singole Strade dei Vini associate ed allo sviluppo turistico degli stessi;-----
 - svolgere attività formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, gastronomiche, storiche, ambientali, turistiche ed artistiche presenti nell'ambito delle singole strade associate;-----
 - promuovere con ogni mezzo il turismo gastronomico e del vino in collegamento con le attività culturali, economiche, ricreative ed ambientali;-----
 - curare e realizzare programmi di promozione e pubblicità anche attraverso pubbliche relazioni utilizzando i vari canali di comunicazione;-----
 - ricevere e distribuire contributi ed erogazioni da Enti di qualsiasi natura e da soggetti privati e pubblici;-----
 - svolgere o coordinare attività di formazione di operatori turistici nel campo specifico curando la creazione di figure professionali che possano essere utilizzati anche dagli associati;-----
 - svolgere le attività statutarie anche in partecipazione con enti, associazioni e strutture di qualsiasi natura e partecipare ad iniziative organizzate da terzi, purché aventi finalità analoghe o complementari a quelle statutarie;-----
 - organizzare pacchetti enoturistici, gastronomici e di soggiorno;-----
 - promuovere e qualificare l'intero territorio delle Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia;-----
 - operare e vigilare affinché le Strade del Vino e dei Sapori associate siano strumenti di valorizzazione e prestigio delle rispettive aree di produzione in simbiosi con il territorio;-----



- dare informazioni ed assistenza alla Strade del Vino e dei Sapori associate affinché possano adeguarsi alle norme di legge in materia anche organizzando un sito internet comune;--
- coordinare l'attività delle singole Strade del Vino e dei Sapori associate in rapporto ad altri soggetti che operano con le medesime finalità e con gli enti pubblici di riferimento o di finanziamento;-----
- procedere a studi di mercato e ad analisi delle tendenze dei consumatori, creare servizi comuni agli associati anche nel campo delle prenotazioni degli itinerari delle visite e dei soggiorni;-----
- definire e coordinare i calendari delle manifestazioni degli associati al fine di evitare sovrapposizioni di data o di iniziative;-----
- predisporre pacchetti di offerte specifiche e divulgarli;--
- agire per la tutela dei marchi (logo) delle singole strade della Associazione - Federazione anche in collaborazione con gli organi regionali, statali, comunitari, camerali ecc. e collaborare alle iniziative indirizzate a tal fine;-----
- proporre nuove norme e collaborare all'attività legislativa e regolamentare attinente la disciplina specifica;-----
- compiere ogni altra operazione necessaria ed utile al raggiungimento degli scopi associativi.-----

Art. 4) - AMMISSIONE SOCI-----

Possono essere soci dell'Associazione - Federazione "Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia" solo le Strade del Vino e le Strade del Vino e dei Sapori della Regione Lombardia legalmente costituite.-----

Art. 5) - QUOTA DI ISCRIZIONE-----

L'iscrizione diviene operante a seguito del pagamento della quota di iscrizione fissata nell'atto costitutivo, o dall'Assemblea dell'Associazione.-----

Art. 6) - CONTRIBUTO ANNUALE-----

I soci sono tenuti al versamento di un contributo in denaro per ogni anno di durata della Associazione - Federazione, al fine di sostenerne le spese di organizzazione e di gestione. Il contributo viene determinato annualmente e deliberato dall'Assemblea ordinaria che approva il bilancio d'esercizio con la maggioranza qualificata dai presenti. Per il primo esercizio il contributo sarà determinato nella prima Assemblea utile (ordinaria o straordinaria), ogni socio dovrà avere una sola quota.-----

Il contributo annuale è obbligatorio e il suo mancato versamento entro 120 (centoventi) giorni dalla data di deliberazione dell'Assemblea comporta l'automatica esclusione del socio dalla associazione, salvo che l'organo amministrativo, nei casi di giustificato motivo, autorizzi il pagamento in un momento successivo, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dal termine prescritto, oppure decida di agire in giudizio per il recupero di quanto dovuto.-----

Art. 7) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - FEDERAZIONE-----

Sono organi della Associazione - Federazione:-----

- l'Assemblea;-----
- il Presidente della Associazione;-----
- il Vice - Presidente;-----
- il Collegio dei Revisori dei Conti;-----
- Il collegio dei Proviviri.-----

Art. 8) - ASSEMBLEA-----

Tutti gli associati sono rappresentati ad ogni effetto statutario e legale nell'Assemblea regolarmente costituita dal proprio Presidente o da un delegato. Ciascun associato, purché in regola con il pagamento dei contributi sociali, ha il diritto di prendere parte ai lavori e alle deliberazioni dell'Assemblea. Ogni Associato ha diritto ad un voto.-----

Art. 9) - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea elegge fra i propri membri il Presidente che presiederà l'Assemblea stessa. Egli sceglie fra i presenti due Scrutatori, designa il Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità all'ordine del giorno già noto e regola le modalità delle votazioni.-----

Art. 10) - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA-----

Nell'Assemblea ogni associato può farsi rappresentare dal legale rappresentante, o da un membro del consiglio di amministrazione, o da altra persona dipendente dell'associazione o che abbia con essa un rapporto continuativo di collaborazione, purché siano forniti di delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.-----

Art. 11) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA-----

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria e può essere convocata dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché compreso nel territorio della Regione Lombardia.-----

L'Assemblea ordinaria degli associati dovrà essere convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno e, comunque, non meno di quattro volte l'anno, per deliberare sul conto consuntivo dell'esercizio in corso, sui provvedimenti da prendersi in relazione al conto stesso ed all'attività della Associazione consortile, sulla determinazione delle quote di iscrizione, nonché per nominare il Presidente, i Revisori dei conti, il Collegio dei Proviviri anche fra non soci.-----

L'Assemblea è investita di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Potrà inoltre nominare un Direttore nel caso che lo svolgimento dell'attività associativa lo renda opportuno o necessario.-----

Sono, inoltre, demandate all'Assemblea:-----

- la redazione e approvazione del bilancio della Associazione consortile;-----
- la redazione e l'approvazione del bilancio di previsione;--
- l'adozione delle delibere di applicazione del presente statuto.-----



- la determinazione del trattamento economico del personale dipendente e/o parasubordinato, nonché l'assunzione ed il licenziamento del personale stesso;-----
- le delibere in merito alle sanzioni da applicare ai soci in conseguenza delle infrazioni commesse;-----
- la delibera in ordine alle domande di ammissione all'associazione, in conformità al presente statuto;-----
- l'emanazione del regolamento di applicazione dello statuto e dei regolamenti interni della federazione.-----

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sulla nomina e i poteri dei liquidatori.-----

Art. 12) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

Le convocazioni delle assemblee ordinaria e straordinaria debbono farsi mediante lettera raccomandata o fax inviati ad ogni singolo associato almeno 8 (otto) giorni prima, eccetto casi d'urgenza; tale invito dovrà contenere l'ordine del giorno da sottoporsi alle deliberazioni dell'Assemblea.-----

L'Assemblea dovrà essere convocata ogni qual volta lo reputerà necessarie il Collegio dei Revisori dei conti, o quando ne facciano domanda scritta al Presidente dell'Assemblea straordinaria il 30% (trenta per cento) dei voti spettanti a tutti gli associati.-----

Nel caso di domanda di convocazione dell'Assemblea da parte degli associati, gli stessi debbono indicare gli argomenti da trattare nella medesima ed il Presidente dovrà indire l'Assemblea entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta.-----

Art. 13) - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è legalmente costituita con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno (maggioranza) dei soci.-----

Le modificazioni al presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei 2/3 (due terzi) degli Associati.-----

Lo scioglimento della Associazione - Federazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza dai voti dei soci presenti rappresentanti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente o chi ne fa le veci.-----

Le deliberazioni che investono questioni attinenti alle persone saranno prese a voto segreto.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate a mezzo di processi verbali trascritti sopra appositi registri e firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.-----

Art. 14) - PRESIDENTE DELLA ASOCIAZIONE - FEDERAZIONE-----

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione - Federazione, cura l'andamento generale e morale, convoca e presiede l'Assemblea e cura l'attuazione delle relative deli-

gere, amministra l'Associazione consortile anche attraverso il Direttore eventualmente nominato dall'Assemblea fornendo il medesimo le direttive ed i necessari strumenti.-----

La responsabilità dei pagamenti e firma il bilancio.-----
Su deliberazione dell'Assemblea può stare in giudizio e procedere a tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali che possano richiedersi nell'interesse della Associazione - Federazione. Il Presidente dura in carica per un triennio.-----

Art. 14) BIS - VICE PRESIDENTE-----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente con identiche sanzioni in caso di sua assenza suo impedimento.-----

Art. 15) - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-----

La gestione della Associazione - Federazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi - tra i quali il Presidente - due membri supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci.-----

Sono compiti del Collegio dei Revisori :-----

- controllare almeno trimestralmente la regolarità delle scritture contabili della Associazione - Federazione e la loro rispondenza alle relative delibere e alla consistenza di cassa, provvedendo a redigere il conseguente processo verbale, che dovrà essere portato a conoscenza del Presidente della Associazione - Federazione;-----

- eseguire, a fine esercizio, il controllo contabile del bilancio e la redazione del relativo verbale da presentare all'Assemblea dei soci.-----

- I Revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.-----

- I Revisori possono avere diritto ad un compenso per l'attività svolta che sarà annualmente determinato dall'Assemblea, hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, purché debitamente autorizzate.-----

Art. 16) - COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri di quali designeranno tra loro un Presidente.-----

I membri del Collegio sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----


Il collegio determina la procedura da seguire nell'esecuzione della propria attività in armonia con la legislazione vigente e con il presente statuto.-----

Tutte le eventuali controversie che insorgano tra soci e tra questi e la Associazione - Federazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio.-----

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.-----

Art. 17) - CARICHE SOCIALI-----

Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili, coloro che sono nominati in sostituzione dei membri venuti a



cessare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.-----

Tutte le cariche sono gratuite. L'assemblea potrà riconoscere ai propri membri il rimborso delle spese sostenute in relazione alle attività dell'Associazione.-----

Art. 18) - FONDO ASSOCIATIVO-----

Il fondo associativo è costituito:-----

- dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione e dai beni con essa acquistati;-----

- da eventuali contributi, erogazioni, donazioni, lasciti o devoluzioni di beni, a qualsiasi titolo effettuati e da qualsiasi soggetto in favore della Associazione - Federazione;---

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, se non destinati a copertura di perdite precedenti.

Art. 19) - BILANCIO-----

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. -

Alla fine di ogni esercizio dovrà essere predisposto il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alle relazioni dell'Assemblea e del Collegio dei Revisori.---

L'Assemblea dovrà presentare il conto consuntivo al Collegio dei Revisori almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'Assemblea.-----

In caso di residuo attivo, lo stesso sarà riportato a nuovo nell'esercizio successivo.-----

Le eventuali passività dovranno risanarsi attingendo al fondo associativo, salvo il ripristino del fondo stesso con successivi residui attivi.-----

Art. 20) - ESCLUSIONE E RECESSO DI UN ASSOCIATO-----

Il contributo annuale è obbligatorio e il suo mancato versamento entro 120 (centoventi) giorni dalla data di deliberazione dell'Assemblea comporta l'automatica esclusione del socio dalla Associazione - Federazione, salvo che l'assemblea, nei casi di giustificato motivo, autorizzi il pagamento in un momento successivo comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dal termine prescritto, oppure decida di agire in giudizio per il recupero di quanto dovuto.-----

Il socio può, inoltre, essere escluso dalla Associazione consortile ogni qual volta si renda inadempiente agli obblighi sanciti, ovvero arrechi pregiudizio agli interessi o all'immagine della Associazione consortile, o sia in qualunque modo di ostacolo alla realizzazione degli scopi sociali di cui all'art. 3 del presente statuto.-----

L'esclusione, salva l'ipotesi di cui al primo comma, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) del capitale sociale.-----

Il socio può recedere dalla Associazione consortile dandone un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.-----

Il socio receduto sarà comunque tenuto al pagamento della quota associativa anche per l'anno successivo a quello del recesso.-----

Art. 21) - MARCHIO DELLA FEDERAZIONE

Il marchio della Associazione - Federazione verrà stabilito dall'Assemblea.

Art. 22) - SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE - FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Associazione - Federazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvedono a tutte le necessarie formalità ed operazioni, determinando le norme cui dovranno attenersi, i poteri, e i compensi loro spettanti. L'eventuale residuo patrimonio sarà devoluto ad organismi od enti pubblici che perseguano finalità analoghe a quelle della Associazione consortile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23) - DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al D. G. R. regionale 25/06/200 n.7/2300 e relativo regolamento di attuazione.

FIRMATO ALL'ORIGINALE:

PIETRASANTA CARLO GIOVANNI LUIGI

MARIA BIGOGNO

BONAVENTURA GRUMELLI PEDROCCA

PIZZOL PAOLO

FABIO TONALINI

LUCA FORMENTINI

BOSELLI GIANNI

DOTT. PAOLO SEDINO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE MUNITO DELL

PRESCRITTE FIRME E SUOI ALLEGATI

NEI MIEI ROGITI CHE SI RILASCIA
AUA SOUERA

IN CARTA SEMPLICE PER GLI USI CONSENTITI
SANA LEGGE

GARLASCO 29 OTT. 2002

